



COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO
Provincia di BRESCIA

REGOLAMENTO
PER LE OCCUPAZIONI
DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE
DELLA RELATIVA TASSA

Approvato con deliberazione consiliare n. 52 del 15 luglio 1994
Modificato con deliberazione consiliare n. 13 del 24 febbraio 1995
Modificato con deliberazione consiliare n. 56 del 9 ottobre 2001
Modificato con deliberazione consiliare n. 6 del 31 marzo 2015

INDICE SISTEMATICO

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

ART. 1-	Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione	4
ART. 2-	Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione	4
ART. 3-	Denuncia occupazioni permanenti	4
ART. 4-	Mestieri girovaghi, artistici, e commercio su aree pubbliche in forma itinerante	5
ART. 5-	Concessione e/o autorizzazione	5
ART. 6-	Occupazioni d'urgenza	5
ART. 7-	Rinnovo della concessione e/o autorizzazione	5
ART. 8-	Decadenza della concessione e/o autorizzazione	6
ART. 9-	Revoca della concessione e/o autorizzazione	6
ART. 10-	Obbligo del concessionario	6
ART. 11-	Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive	6
ART. 12-	Costruzioni gallerie sotterranee	6

Capo II DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

ART. 13-	Classificazione del Comune	8
ART. 14-	Suddivisione del territorio in categorie	8
ART. 15-	Tariffe	8
ART. 16-	Soggetti passivi	8
ART. 17-	Durata dell'occupazione	8
ART. 18-	Criterio di applicazione della tassa	8
ART. 19-	Misura dello spazio occupato (ABROGATO PARZIALMENTE)	9
ART. 20-	Passi carrabili (ABROGATO)	9
ART. 21-	Autovetture per trasporto pubblico	9
ART. 22-	Distributori di carburante	9
ART. 23-	Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi, bevande ecc.	10
ART. 24-	Occupazioni temporanee – Criteri e misure di riferimento	10
ART. 25-	Occupazione sottosuolo e soprassuolo – Casi particolari (ABROGATO)	10
ART. 26-	Maggiorazioni della tassa	10
ART. 27-	Riduzioni della tassa permanente (PARZIALMENTE ABROGATO)	11
ART. 28-	Passi carrabili – Affrancazione della tassa (ABROGATO)	11
ART. 29-	Riduzione della tassa temporanea	11
ART. 30-	Esenzione dalla tassa	12
ART. 31-	Esclusione dalla tassa (PARZIALMENTE ABROGATO)	13
ART. 32-	Sanzioni	12
ART. 33-	Versamento della tassa	13
ART. 34-	Rimborsi	13
ART. 35-	Accertamenti e ruoli coattivi	14
ART. 36-	Funzionario responsabile	14
ART. 37-	Norme transitorie	14
ART. 37/bis-	Abrogazione di disposizioni regolamentari	14
ART. 38-	Rinvio ad altre disposizioni di Legge e Regolamentari	15
ART. 39-	Entrata in vigore	15

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc., nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di Legge, in particolare ai Decreti Legislativi 15 novembre 1993, n. 507, e Decreto Legislativo 28 dicembre 1993, n. 566, modificativo del primo decreto legislativo.

Art. 1

DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3 del D.Lgs. 507/93, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private, gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi o aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.
2. Tale concessione è altresì necessaria anche nel caso di occupazione esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici delle case private aperte al pubblico, sui tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.
3. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei casi espressamente previsti dal presente regolamento.
4. Le concessioni e le autorizzazioni di cui trattasi vengono rilasciate a titolo precario e possono essere revocate in qualsiasi momento, anche con effetto immediato, ad insindacabile giudizio dei competenti organi del Comune, senza che i titolari delle concessioni e delle autorizzazioni possano avanzare alcuna pretesa, fermo restando il diritto alla restituzione della tassa di occupazione contemplato dal successivo art. 9 del Regolamento.

Art. 2

DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale (Art. 50, commi 1 e 2 D.Lgs. 507/93).
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione del suolo dettagliato o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle Leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. La domanda, dovrà, in ogni caso, essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
4. Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.
5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro 30 giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 5 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

Art. 3

DENUNCIA OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso l'Ufficio Tributi del Comune, deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di rilasci dell'atto di concessione, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verificano variazioni nell'occupazione.
3. Nel caso di occupazioni poste in essere un condominio, la denuncia deve essere presentata dall'Amministratore del condominio.
4. La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione. Negli stessi termini di cui al comma 1 del presente articolo deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
5. Nel caso di subentro ad altro contribuente nella titolarità di un cespite tassabile, il subentrante deve presentare al Comune la predetta denuncia nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il subentro;

nello stesso termine il subentrante deve eseguire il versamento della tassa riferita all'annualità successiva a quella in cui è avvenuto il subentro. Di contro, il cedente, non è liberato dall'obbligo del pagamento della tassa per le annualità successive se non previo inoltro al Comune, entro il 31 dicembre dell'anno nel quale il trasferimento è avvenuto, della comunicazione di cessazione, redatta su apposito modello, dalla quale risultino tutti gli elementi atti ad individuare l'oggetto dell'occupazione, il soggetto subentrante, nonché gli estremi dell'atto che ha determinato il trasferimento della titolarità del cespite tassabile. L'omessa presentazione della comunicazione di "cessazione" da parte del cedente non comporterà a carico dello stesso l'obbligo del pagamento della tassa relativa alle annualità successive, soltanto nell'ipotesi che il subentrante abbia presentato al Comune regolare denuncia di subentro.

Art. 4

MESTIERI GIROVAGHI, ARTISTI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 1 ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 100 metri.

Art. 5

CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art. 50, comma 1, D.Lgs. 507/93).
2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.
3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 2 del presente Regolamento.
5. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 3 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.
6. Il comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro, si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 6

OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 7

RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, possono richiedere il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta (art. 50, comma 2, D.Lgs.507/93).
2. Per le occupazioni permanenti, la domanda di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere presentata soltanto se vi sono variazioni rispetto agli elementi identificativi contenuti nella concessione originaria.

3. La richiesta di cui al comma 1, deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.
4. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

Art. 8

DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:-
 - le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate di occupazione dei suoli;
 - l'uso improprio del diritto di occupazione od il suo esercizio con le norme ed i regolamenti vigenti, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 15 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 5 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
 - il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto;
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 9

REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprasuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (art. 41, comma 1, D.Lgs. 507/93), e per la disciplina della circolazione stradale veicolare e pedonale.
2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa pagata in anticipo, senza la corresponsione di interessi o quant'altro, limitatamente alla quota dei tributi riferita alle mensilità successive a quella in cui ha luogo la revoca stessa.

Art.10

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per le occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione, fatti salvi i casi di subentro, di cui all'art. 3 del presente Regolamento.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza ed al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione di mantenere in condizioni di ordine e di pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art. 11

RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di Legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 12

COSTRUZIONE GALLERIE SOTTERANEE

1. Ai sensi dell'art. 47, comma 4 del D.Lgs 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 art. 47 del D.Lgs. 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 50 per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALE DI NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di Legge ed in particolare D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 ed al D.Lgs. n. 566 del 28 dicembre 1993.

Art. 13
CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 1 del D.Lgs 507/93, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla 5° (quinta) classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazioni della popolazione residente sarà con deliberazione della Giunta Comunale con la quale dovranno essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dell'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

Art. 14
SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma 3, del D.Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si divide in 2 categorie (CENTRO ABITATO e ZONE LIMITROFE) come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento con le modalità stabilite dal precitato art. 42.
2. L'elenco di classificazione è deliberato sentito il parere della Commissione Edilizia, ed è pubblicato per gg. 15 all'albo pretorio comunale ed in altri luoghi pubblici.

Art. 15
TARIFFE

1. Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva (Art. 40, comma 3 D.Lgs. 507/93).
2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, D.Lgs. 507/93, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44,45,47,48 del D.Lgs. 507/93.
3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6, del D.Lgs. 507/93, nelle seguenti proporzioni:-
 - PRIMA CATEGORIA 100 PER CENTO;
 - SECONDA CATEGORIA 50 PER CENTO.

Art 16
SOGGETTI PASSIVI

1. Ai sensi dell'art 39 D.Lgs. 507/93, la tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dell'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.
2. Per gli anni successivi a quelli di rilascio della concessione e/o autorizzazione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, la tassa è dovuta dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.

Art. 17
DURATA DELL'OCCUPAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, D.Lgs.507/93, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:-
 - A) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti;
 - B) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art.18
CRITERIO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, D.Lgs. 507/93, la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.
2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quanto altro oggetto del tributo sono inclusi nelle 2 categorie di cui all'art. 14 del presente regolamento e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di Legge.
4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per la varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.
5. Ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 4, D.Lgs. 507/93 il pagamento della tassa avviene entro il mese di gennaio dell'anno di competenza per le autorizzazioni che si rinnovano automaticamente, mediante il versamento della tassa su apposito conto corrente postale.

Art. 19 MISURA DELLO SPAZIO OCCUPATO

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, D.Lgs. 507/93, la tassa è commisurata alla superficie occupate e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.
2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con conduttore, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.
3. Per le occupazioni soprassuolo, purché aggettanti almeno 1,5 centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo. **(comma 3 eliminato per disposizioni di Legge)**

Art. 20 PASSI CARRABILI

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 5, del D.Lgs. 507/93, la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità del marciapiede, oppure, in assenza del marciapiede la tassa è commisurata alla superficie del manufatto.
2. Nel caso di mancanza di marciapiede o manufatto, la profondità viene determinata o dalla "striscia" di delimitazione per il camminamento pedonale o, in mancanza anche di questa, in profondità minima di centimetri 50.
3. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

(ARTICOLO ABROGATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 56 DEL 9/10/2001, ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE E DELLO STATUTO COMUNALE)

Art. 21 AUTOVETTURE PER IL TRASPORTO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del D.Lgs. 507/93, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superficie di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art. 22 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Ai sensi dell'art. 48, commi dal n. 1 al n. 6, D.Lgs. 507/93, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000. litri o frazione di 1.000. litri.
2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000. litri o frazione di 1.000. litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuate con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.

6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui al presente regolamento e tenuto con del disposto dell'art. 44 del D.Lgs. n.507/93.
7. Ai sensi del D.Lgs. 507/93 la tassa di cui al presente articolo regolamentare è graduata in relazione all'importanza della località dove sono situati gli impianti. A tal fine il territorio comunale è suddiviso nelle sottoelencate categorie:
 - a) CENTRO ABITATO
 - b) ZONA LIMITROFA
 - c) SOBBORGHIE SONE PERIFERICHE
 - d) FRAZIONI.

Art. 23

APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DI TABACCHI, BEVANDE ECC.

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. 507/93, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi, bevande, dolci e simili, e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale come da tariffa.
2. La graduazione della tassa in base alle località, è determinata nella stessa maniera di cui al comma 7 del precedente art. 22.

Art. 24

OCCUPAZIONI TEMPORANEE CRITERI E MISURE DI RIFERIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, D.Lgs. 507/93, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa deliberate dal Comune.
3. Le frazioni di tempo inferiori all'ora, sono computate come un'ora.
4. Ai sensi dell'art. 47, comma 5, del D.Lgs. n. 507/93, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfetaria, secondo la tariffa Comunale, e secondo le fattispecie fissata in maniera rigida dal precitato art. 47, D.Lgs. 507/93.

Art. 25

OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO CASI PARTICOLARI

1. Ai sensi degli artt. 46, comma 1, e 47, comma 1, D.Lgs. 507/93, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale, con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di servizi pubblici, la tassa è determinata forfetariamente, in base alla lunghezza della strade, comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. Ai sensi dell'art. 47, comma 2-bis, D.Lgs. 507/93 e modificazioni, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di servizi pubblici, non già assoggettati ai sensi del primo comma del presente articolo, è dovuta una tassa annuale nella misura complessiva di lire 50.000.= (cinquantamila), indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime. **(artic. eliminato per disposiz. Legge)**

Art. 26

MAGGIORAZIONI DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, D.Lgs. 507/93, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.
2. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, D.Lgs. 507/93, per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50 per cento.
3. Ai sensi dell'art. 45, comma 6, D.Lgs. 507/93, per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è maggiorata del 30 per cento.
4. Qualora le occupazioni di cui al precedente comma 3 siano esercitate da un unico soggetto per un periodo di durata non inferiore all'anno, la tassa si applica con la tariffa prevista per le occupazioni permanenti di suolo pubblico.

Art. 27
RIDUZIONE DELLA TASSA PERMANENTE

In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93 e del D.Lgs 566/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:-

- A) ai sensi dell'art. 42, comma 5, le superficie eccedenti i 1.000. metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento. (rettificato per errore di scritturaz. nel testo originale)
- B) Ai sensi dell'art. 44, comma 1, e dell'art. 45, comma 2, lett. C), per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al 50 per cento.
Per le occupazioni esercitate con caveadi, intercapedini e simili manufatti situati in adiacenza ai piani interrati degli edifici, nell'ipotesi che siano sovrastati da griglie metalliche poste a livello del marciapiede o del piano stradale, la tassa è dovuta sia per l'occupazione del suolo esercitata con dette griglie metalliche che per l'occupazione della parte di sottosuolo eccedente la proiezione delle griglie ai sensi del seguente punto;
- C) ove le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico ricadono in corrispondenza di occupazioni del suolo esercitate dal medesimo soggetto, la tassa va applicata, oltre che per l'occupazione del suolo, soltanto per la parte di dette occupazioni la cui superficie eccede l'occupazione del suolo.
- D) Ai sensi dell'art. 44, comma 2, D.Lgs. 507/93, la tariffa per le occupazione con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30%. La riduzione prevista dal presente punto non è cumulabile con quella prevista dal punto B del presente comma 1, art. 27 del Regolamento.
- E) Ai sensi dell'art. 44, comma 3, D. Lgs. 507/93, per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50%.
- F) Ai sensi dell'art. 44, comma 6, del D. Lgs. 507/93, per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, la tassa è calcolata in base ai criteri determinati dall'art. 20 del presente Regolamento, fino ad una superficie di mq. 9. Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i mq. 9 la superficie è calcolata in ragione del 10%.
- G) Ai sensi dell'art. 44, comma 7, D. Lgs. 507/93, per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi dall'imposizione ai sensi del successivo terzo comma dell'art. 31 del presente Regolamento e per una superficie massima di 10 mq.; qualora su espressa richiesta degli aventi diritto ed apposita concessione e/o autorizzazione della Amministrazione Comunale, e previo rilascio di apposito cartello segnaletico con il quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra, a tariffa ordinaria è ridotta al 50%. La superficie tassabile degli accessi carrabili e pedonali contemplati dal presente comma va determinata moltiplicando l'apertura del portone, del cancello, e più in generale dell'accesso per la profondità virtuale di metri lineari 1.
- H) Ai sensi del comma 9, dell'art. 44, del D. Lgs. 507/93, la tariffa è ridotta al 50% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che sulla base di elementi di carattere oggettivo risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
- I) Ai sensi dell'art. 44, comma 10, del D. Lgs. 507/93, per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tassa è ridotta al 50%.

(LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLE PRECEDENTI LETT. E), F), G), H), I), SONO STATE ABROGATE CON LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 56 DEL 9/10/2001, ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE E DELLO STATUTO COMUNALE)

Art. 28
PASSI CARRABILI – AFFRANCAZIONE DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 11, del D. Lgs. 507/93, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spesa del richiedente.

(IL PRESENTE ARTICOLO E' STATO ABROGATO CON LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 56 DEL 9/10/2001, ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE E DELLO STATUTO COMUNALE)

Art. 29
RIDUZIONE TASSA TEMPORANEA

1. Ai sensi dell'art. 45 D. Lgs. 507/93:-
 - comma 2 punto c) – Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 50%;

- comma 3 – Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30% e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
 - comma 5 – Le tariffe sono ridotte al 50 % per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vengono direttamente il loro prodotto;
 - comma 5 ed art. 42 , comma 5 – Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le tariffe sono ridotte dell'80%. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente di 100 mq. , e fino a mille mq., e del 10% per la parte eccedente i mille mq.
 - Comma 7 – Per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni pubblico – culturali, si applica la tariffa ridotta del 80%.
- 2 . – Comma 6 bis – art. 45, D. Lgs. n. 507/93 – Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, sono ridotte del 50 %
- 3 . – Ai sensi dell'art. 1, del D. Lgs 28/12/93 n. 566, comma 1, lettera c, numero 1, si prevede la seguente riduzione della tassa temporanea: -
- A) Per le occupazioni di durata non inferiore ai giorni 15, la tariffa è ridotta in misura del 20%
- 4 . – E' ammessa la cumulabilità delle riduzioni, ai sensi di legge.**
- 5. – Per le occupazioni temporanee del mercato settimanale la tariffa verrà calcolata per 52 giornate (vuoto per pieno) e non in base alla presenza effettiva, così che in assenza del titolare non debbano essere assoggettati gli spuntisti.**

Art. 30 ESENZIONE DELLA TASSA

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 15.11.93 n. 507, e quelle contemplate, anche con discrezionalità di applicazione, dalle successive disposizioni legislative:-
(La parte del presente articolo, scritta in grassetto, è stata aggiunta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 9/10/2001, esecutiva ai sensi di Legge e dello Statuto Comunale)
- A) occupazione effettuata dallo stato, regioni, province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello stato, da enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - B) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
 - C) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad essi assegnati;
 - D) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;
 - E) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - F) Le occupazioni di aree cimiteriali;
 - G) Gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap;
 - H) Tutti gli accessi e passi carrabili, di qualunque natura essi siano, anche in presenza di modificazioni dell'assetto del suolo pubblico effettuate per favorire l'accesso al passo stesso. La presente disposizione entra in vigore dal 1.1.2002.
- (La parte del presente articolo, scritta in grassetto, è stata aggiunta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 9/10/2001, esecutiva ai sensi di Legge e dello Statuto Comunale)
2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:-
- A) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
 - B) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività o ricorrenze civili o religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di polizia urbana.
 - C) Occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardante infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un ora;
 - D) Occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - E) Occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici od automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

Art. 31 ESCLUSIONE DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art.38, comma 2, D.Lgs. 507/93, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.
 2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, D.Lgs. 507/93, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile od al demanio statale.
 3. Ai sensi dell'art.44, comma 7, del D.Lgs. 507/93, la tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, salvo quanto stabilito nell'art. 27, comma 1, punto G) del presente Regolamento.
- (IL PRECEDENTE COMMA 3., VIENE ABROGATO CON LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 56 DEL 9/10/2001, ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE E DELLO STATUTO COMUNALE)

Art. 32 SANZIONI

1. Soprattasse
 - Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art.53 D.Lgs. 507/93.
 - Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
 - Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
 - Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro 30 giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla metà.
 - Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.
- 2 . PENE PECUNIARIE
 - Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione al presente regolamento si applica una pena pecuniaria da £ 50.000 a £150.000, da determinare in base alla gravità della violazione.
 - La determinazione dei criteri è demandata ad apposita ordinanza sindacale e l'applicazione è irrogata dal Funzionario Responsabile del Servizio.
 - La pena pecuniaria è irrogata separatamente all'imposta e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero dell'imposta non dichiarata o dovuta. Dovrà essere motivatamente esposto l'oggetto della violazione commessa e l'ammontare della sanzione irrogata.
 - Le sanzioni relative a violazioni di norme contenute nel presente Regolamento, ed a violazioni concernenti ordinanze sindacali emanate in conseguenza del presente regolamento, sono irrogate ai sensi degli artt. 106-107-108-109-110 del T.U.L.C.P. approvato con R.D.N. 383 del 03/03/1934.

Art.33 VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
2. Negli anni successivi a quello di rilascio, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio (entro il 31 gennaio).
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestata al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a 1.000. (mille) lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore a 500 lire.
4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente , o mediante il rilascio di apposita ricevuta dall'economista comunale incaricato del ritiro della somma dovuta, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

Art. 34 RIMBORSI

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza redatta in carta da bollo, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 3 (tre) anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 35

ACCERTAMENTI E RUOLI COATTIVI

1. Il comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dei predetti enti e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo, mediante versamento con le modalità di cui all'art.33 del presente Regolamento, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.
2. Il comune provvede all'accertamento di rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza o incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, non che le soprattasse e gli interessi liquidati ed il termine di 60 giorni per il pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che in ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere stata presentata.
4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
5. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D P. R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione.
6. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

Art. 36

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il comune, nel caso di gestione diretta, designa, con deliberazione adottata dalla Giunta Comunale, il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. Il termine "funzionario" individua il responsabile della funzione e non chi è inquadrato nell'ottava qualifica funzionale; relativamente al personale dipendente del Comune di San Felice del Benaco, per tanto, il funzionario va identificato con la figura apicale del servizio interessato al tributo, anche se di qualifica funzionale inferiore all'ottava.
2. Il comune comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del Funzionario Responsabile entro 60 giorni della sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al Concessionario.

Art. 37

NORME TRANSITORIE

La tassa, per il solo anno 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell'art. 56 D. Lgs. 507/93:-

- A) comma 3 – I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti al ruolo, devono presentare la denuncia di cui al titolo I, art. 2, del presente regolamento, ed effettuare il versamento entro il 29 giugno 1994. Nel medesimo termine di tempo, va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'amministrazione.
- B) Comma 4 – Per le occupazioni di cui all'art. 25 del presente regolamento, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993, aumentato del 10%, con una tassa minima di lire 50.000.
- C) Comma 11 bis – Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50%.
- D) Comma 5 – Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal Capo secondo del D Lgs. 507/93, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. Le formazioni dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art.68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

ART. 37/bis

ABROGAZIONE DI DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

1. Per effetto di quanto introdotto dall'art. 30, comma 1., lettera H), vengono abrogate, con effetto dal 1.1.2002, i seguenti articoli e commi del presente regolamento:-
 - A) L'art. 20, integralmente;

B) Le lettere E), F), G), H), I) del comma 1. dell'art. 27;

C) L'art. 28, integralmente;

D) Il comma 3, dell'art. 31.

(Il presente articolo, è stato aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 9/10/2001, esecutiva ai sensi di Legge e dello Statuto Comunale)

ART. 38

RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni di legge, regolamentari e tariffarie vigenti in materia.

Art. 39

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge n. 142/90 è pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, come disposto dall'art. 10, terzo comma, del vigente Statuto Comunale.